



**ATTO N. 721**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 65 del 05/02/2021)*

***“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2021-2023 DELLA REGIONE  
UMBRIA”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi  
il 05/02/2021*

*Trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare Permanente il 05/02/2021*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 65      SEDUTA DEL 05/02/2021**

**OGGETTO:** Adozione DDL: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

---

---

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 21 pagine

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

### LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria" presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria)" presentata dall'Assessore Paola Agabiti;

**Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Visto** il parere favorevole del Comitato legislativo al disegno di legge in oggetto trasmesso con nota del 05/02/2021;

**Ritenuto** di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa, in un'unica sessione, insieme ai disegni di legge regionale di stabilità per il 2021 e di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
  - 2) di indicare l'Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie;
  - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.”.**

### RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all'allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Inoltre, è prevista la possibilità approvare disegni di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.

La Giunta regionale ha ritenuto di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni, di carattere ordinamentale e procedurale, a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme ai disegni di legge regionale di stabilità per il 2021 e del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Disegno di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021” risulta composto da **15** articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

**L'articolo 1 (Finalità)** detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2020. Le disposizioni contenute nella presente legge apportano modificazioni ed integrazioni alla legislazione vigente al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2020) e nella NADEFR, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione regionale 2020-2022.

**L'articolo 2 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 2/2000)** interviene sulle disposizioni relative all'attività estrattiva al fine di aggiornare il quadro normativo con particolare riferimento ai vincoli previsti agli articoli 5, 8 e 10 della legge regionale in materia di cave. In particolare, viene adeguato il vincolo di cui all'art. 5 comma f) della L.R. 2/2000 (Siti Natura 2000) tenendo conto del Documento di Orientamento Europeo “Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000” nonché del documento “Non-Energy mineral extraction in relation to Natura 2000 – Case Studies”, entrambi presenti nel sito della comunità europea [https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance\\_en.htm](https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm).

Le modifiche apportate, alla luce del principio di analizzare “caso per caso” la fattibilità degli interventi estrattivi in relazione ai Siti Natura 2000 e non definire condizioni ostative aprioristiche agli stessi, disciplinano le condizioni in cui gli ampliamenti di cave attive non sono comunque possibili.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Definite le condizioni comunque ostative, gli interventi di ampliamento che vanno ad incidere direttamente sui Siti Natura 2000 potranno essere presentati in seno alla procedura di riconoscimento dei giacimenti di cava di cui all'art. 5 bis della L.R. 2/2000, fermo rimanendo l'obbligo di sottoporre gli stessi alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) prevista dalla Direttiva 92/43/CEE ed i cui esiti positivi costituiscono conditio sine qua non alla realizzabilità dell'intervento.

Tale modifica rende possibile la presentazione di interventi di ampliamento che determinano un miglioramento ambientale di siti già antropizzati per la presenza di attività estrattive e la restituzione del territorio ad un contesto ambientale e paesaggistico migliore di quello attuale.

Quanto sopra coniuga la necessaria tutela e valorizzazione dei siti Natura 2000 con il principio ispiratore della L.R. 2/2000 (art. 1 comma 2) che definisce prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell'attività nelle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale.

L'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2000 prevede, nella sua attuale declinazione, una durata decennale delle autorizzazioni di cava con la possibilità di ottenere una sola proroga biennale, ad invarianza di progetto e di volumi assentiti, nel caso in cui al termine dell'autorizzazione decennale il progetto non sia completato.

La crisi economica che dal 2007 ha colpito il tessuto economico italiano ed umbro ha avuto e continua ad avere una forte incidenza sul tessuto estrattivo regionale, tanto che la produzione estrattiva si è contratta, rispetto alle volumetrie pre-crisi, di oltre il 40%.

Le produzioni così contratte rispetto alle condizioni pre-esistenti hanno determinato inevitabilmente tempi più lunghi per la coltivazione delle cave, tanto che il legislatore regionale è già intervenuto in passato in due occasioni in materia di proroghe, introducendone una con la Legge n. 7/2012 (art. 5) e un'altra con la L.R. n. 9/2010 (art. 4). Le leggi regionali richiamate hanno sì introdotto due proroghe biennali ma di natura non strutturale ed usufruibili solo da alcune attività estrattive. Riscontrato che la contrazione produttiva del settore estrattivo costituisce una condizione strutturale, la modifica normativa proposta introduce - ad invarianza dei volumi del progetto già assentito e già valutato dal punto di vista ambientale a norma della D.lgs. 152/2006 - una proroga delle autorizzazioni pari a 6 anni e non più a 2, con la finalità di adeguare la norma al contesto economico attuale ed uniformare le durate per tutti ed in tutto il territorio umbro. A garanzia della corretta conduzione delle coltivazioni, è introdotta un'obbligatoria verifica delle stesse da parte dell'Organo di Vigilanza regionale prima del rilascio delle proroghe da parte dei Comuni.

Si precisa, come peraltro volutamente ed inevitabilmente dettato, che la proroga è concedibile esclusivamente previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 10 della l.r. definisce le garanzie patrimoniali dovute dai titolari di autorizzazioni di cava in favore dei Comuni territorialmente competenti a tutela della corretta coltivazione delle cave. Nell'articolo proposto si sostituisce integralmente l'articolo 10 al fine di escludere le irragionevoli voci di scavo da valutare nel computo metrico posto a quantificazione degli importi, introducendo voci aggiuntive, tra le quali quelle collegate agli oneri di riprogettazione in caso di decadenza delle autorizzazioni e di demolizione dei manufatti temporanei presenti nel cantiere. La nuova disposizione rende più uniforme a livello territoriale l'applicazione e la determinazione da parte dei Comuni delle voci da garantire a tutela della corretta conduzione dei lavori. Si definiscono, inoltre, precisi obblighi di verifica preventiva ed annuale da parte dei Comuni volti a monitorare la validità delle garanzie patrimoniali prestate anche alla luce del vademecum della Banca d'Italia del 28/05/2020.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 di natura ordinamentale non producono effetti finanziari sul bilancio regionale.

**L'articolo 3 (Modificazioni alla legge regionale 6/2018)** proroga la scadenza di cui al comma 1 dell'art. 16 della l.r. 6/2018 che, a sua volta, aveva adeguato la scadenza del comma 1-bis dell'articolo 5 della l.r. 2/2003 a quella disposta all'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, a seguito della modifica apportata con l'articolo 1, comma 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Il comma 1-bis dell'articolo 5 della l.r. 2/2003 prevede la possibilità per Enti Locali, enti strumentali della Regione e degli Enti locali, aziende sanitarie di assumere a tempo indeterminato utilizzando, attraverso la stipula di accordi di programma, personale già assunto a tempo determinato, presso altro ente e risultato idoneo nelle graduatorie di concorso. Con la modifica proposta viene adeguata, pertanto, al 31/12/2021, la scadenza entro la quale tali procedure possono essere attivate.

La Regione Umbria e il Governo hanno sottoscritto, in data 22 giugno 2017, un'intesa bilaterale con la quale le parti hanno concordato "che nulla osta all'attuazione della legge regionale n. 1 del 1 gennaio 2017 per l'avvio delle procedure di reclutamento speciale ivi previste riferite ai contratti a tempo determinato riconducibili alle tipologie richiamate dall'articolo 20 del predetto d.lgs. 75/2017, ai fini del superamento del precariato, e nei tempi indicati dal medesimo articolo art. 20."

Considerato che con l'articolo 1, comma 1 del Decreto legge 30/12/2019, n. 162 è stato posticipato al 31/12/2021 il termine per l'attivazione delle modalità individuate dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, è necessario armonizzare la scadenza di cui all'art. 5 comma 1-bis della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 con quanto previsto da detto decreto legislativo.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione.

**L'articolo 4 (Modificazioni alla l.r. 1/2009)** interviene sull'articolo 2 della legge che disciplina le competenze istituzionali della società partecipata regionale Sviluppumbria S.p.a.. In particolare tale articolo espunge dalle attività affidate alla società quelle relative alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari afferenti l'Associazione Servizio Europa (SEU). Tali attività, infatti, erano state attribuite a Sviluppumbria con l'art. 21 della l.r. n. 14/2018 in coerenza con il processo di razionalizzazione, iniziato nel 2015 che avrebbe dovuto concludersi con l'acquisizione da parte di Sviluppumbria del ramo d'azienda Associazione Servizio Europa (SEU) e successivo scioglimento dell'Associazione. Di fatto, tale percorso, a tutt'oggi, non risulta completato, e il personale SEU già da vario tempo collabora assiduamente e direttamente con la Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra che ne sostiene tutti i costi e presso la cui sede, peraltro, è collocata anche la sede operativa dell'Associazione. Le sinergie che possono essere realizzate con la Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra potranno contribuire a non disperdere il patrimonio di esperienze e competenze di altissima professionalità del SEU costituendo una risorsa per l'intero territorio regionale ai fini dello sviluppo di approfondimenti ed attivazione di iniziative e progetti a valere sui Fondi europei sia diretti sia indiretti. La Giunta regionale ha pertanto ritenuto più efficiente ed efficace la diversa soluzione di razionalizzazione che vede l'attribuzione delle attività e delle risorse umane e strumentali non più a favore di Sviluppumbria, ma a favore della Scuola "Villa Umbra".

A tal fine, l'articolo 4 del presente DDL apporta le opportune modifiche alle disposizioni regionali della l.r. 1/2009 e con il successivo articolo 11 si interviene, altresì, sull'articolo 20 della l.r. n. 14 del 27 dicembre 2018 con il quale era stata disposta l'acquisizione delle attività e dell'Associazione SEU da parte della società Sviluppumbria.

Da tali disposizioni di natura ordinamentale non derivano oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

**L'articolo 5 (Modificazioni alla l.r. 9/2010)** è strettamente collegato al precedente articolo 2 al quale si rinvia. In particolare, con l'articolo 5, in conseguenza delle modifiche apportate con l'articolo 2 del presente DDL alla normativa in materia di cave, viene abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2010 con il quale era stata disposta la proroga per un periodo non superiore ad anni due, rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009.

Tale disposizione di natura ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

**L'articolo 6 (Ulteriori modificazioni alla l.r. 18/2011)** interviene sugli articoli 23 e 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative). La modifica del comma 1 dell'articolo 23 è necessaria per adeguare la norma vigente al CCNL relativamente alla responsabilità della valutazione del personale dipendente dell'Agenzia forestale regionale che non può essere di competenza dell'Amministratore unico.

La modifica del comma 1, dell'articolo 71 della l.r. 18/2011 è finalizzata ad eliminare il blocco delle assunzioni previsto per l'Agenzia forestale regionale. La finalità dell'art. 71 era quella di assicurare una progressiva riduzione del personale già dipendente delle Comunità Montane e trasferito, ai sensi dell'art. 69, nei ruoli dell'Agenzia forestale regionale. Antecedentemente l'istituzione dell'Agenzia forestale regionale, le Comunità montane dell'Umbria avevano alle proprie dipendenze n. 295 unità di personale con contratto pubblico a tempo indeterminato e n. 604 dipendenti con contratto privatistico (CCNL addetti alle sistemazioni idraulico-forestali). Attualmente il personale si è ridotto a complessivi n. 170 dipendenti pubblici e n. 440 dipendenti con contratto privatistico, con conseguenti difficoltà nel garantire l'esercizio efficace delle funzioni regionali assegnate alla stessa Agenzia, tenuto conto anche del progressivo innalzamento dell'età media del personale, in particolare della manodopera forestale. Diviene pertanto necessario eliminare il blocco delle assunzioni previsto dalla l.r. 18/2011, ferma restando la necessità per la stessa Agenzia di acquisire l'autorizzazione della Giunta regionale ed il rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni.

La disposizione di natura ordinamentale non produce effetti finanziari per il Bilancio regionale.

**L'articolo 7 (Modificazioni della legge regionale 7/2012)** è strettamente collegato ai precedenti articoli 2 e 4 ai quali si rinvia. In particolare, con l'articolo 7, in conseguenza delle modifiche apportate con l'articolo 2 del presente DDL alla normativa in materia di cave, vengono abrogati i commi 1, 2 e 2bis dell'articolo 5 della l.r. 7/2012 con i quali era stata disposta la proroga per un periodo non superiore ad anni due, rispetto ai termini di cui all' articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 e di cui all' articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011.

Tale disposizione di natura ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio regionale.

**L'articolo 8 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 9/2014)** interviene sulle disposizioni della l.r. 9/2014 che disciplinano le competenze della società partecipata Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. al fine di renderle più coerenti con il processo di razionalizzazione delle società stabilito dalla Giunta regionale. Con DGR n. 1209 del 16 dicembre 2020, concernente "Linee di indirizzo per la razionalizzazione delle società partecipate Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria Digitale S.c.ar.l. - Ipotesi di Fusione." la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi progettuale di unificare le due società regionali, Umbria Salute e Servizi e Umbria Digitale al fine di conseguire i seguenti benefici per la collettività:

- rendere certa e riconoscibile la mission di servizio di pubblico interesse perseguita tramite il nuovo organismo pubblico costituito ad esito del procedimento di fusione;
- aumentare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi;
- migliorare la produttività, efficientando le risorse;
- ridurre la spesa pubblica di sistema

così da incrementare l'efficienza complessiva, allargando l'ambito di intervento unitario verso l'intera pubblica amministrazione regionale, anche al fine di ridurre, conseguentemente, i costi relativi agli organi di gestione e controllo societario, razionalizzando le strutture di staff, quali uffici finanziari e contabili, Uffici Personale, Uffici legali, Acquisti e relative segreterie.

A seguito della fusione delle due società, si costituirà un nuovo ente strategico per la Regione, la cui mission è dar vita a uno "strumento di sistema per la realizzazione delle strategie Regionali volte al miglioramento della governance e dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini".

In prospettiva la nuova mission imporrà una ridefinizione e valorizzazione delle competenze da attribuire al nuovo ente ma, nelle more di tale più ampio progetto, con la disposizione proposta si

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

modifica la l.r. n. 9/2014 abrogando e/o modificando le disposizioni che attribuiscono a Umbria Salute e Servizi competenze e funzioni inerenti le attività di ricostruzione post sisma 2016 che da varie fonti normative sono già attribuite alla competenza dell'Ufficio speciale regionale per la ricostruzione (USR) istituito, con Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016, dalla Presidente della Regione Umbria, quale Vice Commissario del Governo.

Da tale disposizione di natura ordinamentale non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 9 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. 10/2015)** è finalizzato a delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni legislative riguardanti le funzioni relative al Lago Trasimeno e definire, in modo più dettagliato, le competenze già spettanti alle Pubbliche Amministrazioni interessate ossia Regione, Provincia e Unione dei Comuni del Trasimeno.

La legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) ha definito il nuovo assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in linea con l'art. 118 della Costituzione e in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. In particolare, nell'ambito dell'intervento di riordino realizzato con la predetta legge 10/2015 sono state conferite inizialmente alla Provincia di Perugia le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche.

Con la LR 12/2018 le suddette funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui alla L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche, a far data dal 1 luglio 2019, sono state conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno.

In merito all'assetto delle competenze definito in tale materia sono sorti dubbi interpretativi che proprio con l'intervento normativo in questione si mira a superare.

Nello specifico, le disposizioni che si propongono si sostanziano in una modifica agli articoli 3 e 4 e all'Allegato A della L.R. 10/2015.

In particolare:

- con l'intervento relativo all'articolo 3 e al Paragrafo II dell'Allegato A della l.r. 10/2015 si delimitano in modo più specifico le competenze in materia di Lago Trasimeno attribuite all'Unione dei Comuni del Trasimeno e si indicano in modo più dettagliato le funzioni escluse che spettano alla Regione in relazione al Lago Trasimeno.

La lettera a) del Paragrafo II, dell'Allegato A alla l.r. 10/2015 per questioni di tecnica legislativa viene totalmente riscritta; rispetto al testo precedente però risultano specificate solo le funzioni della Regione su idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno.

- con l'intervento relativo all'articolo 4 della l.r. 10/2015 si intende specificare, anche su una norma di portata generale, che tra le funzioni riallocate nelle province e indicate all'Allegato A, paragrafo III non sono comprese quelle sul Lago Trasimeno meglio specificate all'articolo 3, comma 2 bis e al Paragrafo II lettera c-bis;

- con l'intervento relativo all'Allegato A, Paragrafo I della l.r. 10/2015 si precisano le funzioni della Regione in materia di risorse idriche e idraulica relative al Lago Trasimeno;

- con l'intervento relativo all'Allegato A, Paragrafo III della l.r. 10/2015 si specifica, tramite un rinvio, che le funzioni attribuite alle Province in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all' art. 68 comma 1 lettera i) l.r. 3/99 non comprendono quelle relative al Lago Trasimeno, che spettano, invece, all'Unione dei comuni del Lago Trasimeno.

La modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, prevista al comma 3, è direttamente collegata alla modifica della l.r. 18/2011 proposta al precedente articolo 6, comma 2 del presente DDL per quanto attiene lo sblocco delle assunzioni previsto per l'Agenzia forestale regionale. In particolare, la modifica all'articolo 12 della l.r. 10/2015 è finalizzata a garantire nel tempo la possibilità di svolgere efficacemente le funzioni regionali conferite alla stessa Agenzia, fermo restando quanto stabilito all'art. 71 della l.r. 18/2011 che prevede, nel nuovo testo, la necessità di acquisire



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

l'autorizzazione della Giunta regionale ed il rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni.

Le disposizioni contenute nel presente articolo, di natura ordinamentale, non producono effetti finanziari sul bilancio della Regione.

**L'articolo 10 (Ulteriori modificazioni alla l.r. 8/2018)** interviene sulle competenze attribuite alla Società Umbria Salute ed è strettamente collegato al precedente articolo 8 del presente DDL al quale si rinvia. In particolare, l'articolo 10 abroga il comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 8/2018 in materia di ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016 e successivi, abrogando la disposizione con la quale si dispone in merito al ruolo di CRA per le attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 bis della l.r. 9/2014.

Da tale disposizione di natura ordinamentale non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 11 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 14/2018)** interviene sulle disposizioni relative all'acquisizione delle attività dell'Associazione SEU da parte di Sviluppumbria contenute nella l.r. 14/2018 al fine di attribuire tali attività al Consorzio Scuola Umbra di amministrazione pubblica (Villa Umbra). Tale articolo è strettamente collegato al precedente articolo 4 al quale si rinvia.

Da tale disposizione di natura ordinamentale non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 12 (Modificazioni alla l.r. 1/2020)** interviene sulle disposizioni dettate nell'ambito delle misure di contenimento della spesa che la Regione ha stabilito autonomamente con l'articolo 2 della legge regionale 1/2020 con riferimento alle spese di funzionamento quali ad esempio, le spese di missione, di formazione, di consulenza, per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture etc. estese anche agli Enti strumentali, Agenzie e organismi regionali. Tali disposizioni, con riferimento a ciascuna tipologia di spesa, prevedono la riduzione nella misura percentuale stabilita rispetto alla spesa sostenuta nell'anno preso a riferimento, fissando quindi un tetto di spesa per ciascuna di essa. La modifica proposta estende agli organismi, enti e agenzie strumentali regionali la possibilità, in presenza di esigenze di buon funzionamento, di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, previsti dalle norme regionali di cui all'articolo in oggetto, assumendo quale parametro di riferimento il totale complessivo delle riduzioni da applicare annualmente alle spese soggette a contenimento, così come previsto per le Regioni dalla normativa statale, in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 139/2012 e n. 173/2012. Tali sentenze hanno confermato, con riferimento alle singole norme statali di contenimento delle spese regionali, la possibilità per le Regioni e per i propri enti strumentali di garantire il rispetto dei vincoli di legge assicurando un risparmio complessivo non inferiore a quello derivante dall'applicazione delle singole misure, fermo restando il rispetto del tetto complessivo.

Dalla disposizione di natura ordinamentale non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Gli articoli 13, 14 e 15** sono stati elaborati d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile a seguito delle osservazioni del 18.01.2021 con le quali sono stati sollevati dubbi di costituzionalità con riferimento al comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 3/2013, inserito dall'articolo 8, comma 1 della l.r. 13/2020, laddove detta previsione prevedeva un ulteriore contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di sei mesi, ai nuclei familiari che a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale. Il Dipartimento quindi propone che la Regione modifichi detta norma specificando la diversa natura e copertura finanziaria del contributo previsto dall'articolo in esame rispetto a quello di cui alla predetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha esaurito i propri effetti al momento della cessazione dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2009.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Pertanto con l'attuale formulazione si aderisce alle osservazioni del Governo e pertanto è stato abrogato il comma 1 bis dall'articolo 14 della l.r. 3/2013 e nell'articolo di nuovo inserimento nella stessa l.r. 3/2013, art. 13bis, è stata prevista la corresponsione del contributo regionale in favore dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione. Con la disposizione transitoria dell'art. 15 viene demandata alla Giunta regionale la definizione della normativa attuativa di dettaglio, affinché i nuclei familiari possano presentare la domanda di contributo.

le disposizioni qui in esame trovano ampia copertura nel vigente articolo 18 della l.r. 3/2013 poiché il sistema di finanziamento previsto da tale disposizione non viene mutato.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021”

**Art. 1**  
(Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.

**Art. 2**  
(Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 2/2000)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: “dal PRAE” sono aggiunte le seguenti: “o come specificato dal comma 4 bis”;
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:  
“4bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:
  - a) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

della Direttiva 92/43/CEE;

b) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;

c) l'area di cava attiva della quale si chiede ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2.”;

c) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: “prorogabile per non più di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni”; dopo le parole: “quantità autorizzate” sono aggiunte le seguenti: “e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010 e dell'art. 5 commi 1 e 2 della l.r. 7/2012” e dopo le parole: “al Comune” è aggiunta la seguente: “almeno”;

d) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10  
(Garanzie patrimoniali)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della L. 10 giugno 1982, n. 348.

2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:

a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;

b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Civile;

d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;

e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.

3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:

a) le opere di ripristino ambientale;

b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);

c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;

d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i 10 anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;

e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al 10% delle opere di ripristino ambientale.

4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

5. Ai fini della conformità delle garanzie alla L. n. 348/1982, il Comune effettua preventivamente le verifiche sulla sussistenza delle autorizzazioni delle aziende di credito o imprese di assicurazioni di cui alla predetta legge con l'ausilio degli Albi ed Elenchi della Banca d'Italia e dell'IVASS, nonché, almeno una volta all'anno all'atto della presentazione della perizia giurata di cui all'articolo 11, lettera f), la permanenza del soggetto che ha prestato le garanzie fideiussorie nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione;

6. Lo svincolo delle garanzie di cui

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa.”;

e) al comma 5 dell'articolo 13 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”.

### Art. 3

(Modificazioni alla l.r. 6/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 la parola: “2020” è sostituita con la seguente: “2021”.

### Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 1/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.) le lettere g-bis) e g-ter) sono soppresse.

### Art. 5

(Modificazioni della l.r. 9/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 (Norme in materia di attività di cava) della legge

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

### Art. 6

(Ulteriori modificazioni alla l.r. 18/2011)

1. Al comma 1, lettera m) dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) le parole "e provvede alla valutazione del personale" sono soppresse.

2. Al comma 1, dell'articolo 71 della l.r.18/2011 dopo le parole "fatte salve le assunzioni" sono inserite le seguenti "autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni".

### Art. 7

(Modificazioni della legge regionale 7/2012)

1. I commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 5 (Norme in materia di attività di cava) della legge regionale 7 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.) sono abrogati.

### Art. 8

(Modificazioni e integrazioni alla l.r. 9/2014)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Communication Technology) regionale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 10 bis e 10 ter dell'art. 8 sono abrogati;

b) la lettera b) del comma 3 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

*“b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.”;*

c) al comma 3 dell'articolo 9 ter sono sopresse le parole: “nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e”;

d) al comma 4 dell'articolo 9 ter sono sopresse le parole: “e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016”.

### Art. 9

(Ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. 10/2015)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) è sostituito dal seguente:

“Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, primo comma, lettera i) della l.r. 3/1999. Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Grande, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

(Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo I, lettera a).”.

2. All'articolo 4 della l.r. 10/2015 dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti:

“, escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo II, lettera c-bis).”.

3. Il comma 6-quater dell'articolo 12 della l.r. 10/2015 è abrogato.

4. All'Allegato A, Paragrafo I, della l.r. 10/2015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

**“a) AMBIENTE**

- **Rifiuti:** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97)

- **Valutazioni ambientali:**

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)

- **Inquinamento:** Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

delle emissioni atmosferiche e sonore

- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- **Idraulica Lago Trasimeno:** Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Grande, Anguillara e Maranzano

- **Risorse idriche Lago Trasimeno:** Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza)".

4. All'Allegato A, Paragrafo II, della l.r. 10/2015 la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

**"IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO**

- Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, primo comma, lettera i) della L.R. 3/1999, ad

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

esclusione di quanto previsto al Paragrafo I, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno”.

5. Alla lettera a, del Paragrafo III, dell’Allegato A, della l.r. 10/2015, dopo le parole “- **RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO:** Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all’art. 68 comma 1 lettera i) l.r. 3/99” sono inserite le seguenti: “, *escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall’articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo II, lettera c-bis*”.

**Art. 10**

(Ulteriori modificazioni alla l.r. 8/2018)

1. Il comma 2 dell’articolo 72 della l. r. 22 ottobre 2018 n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.) è abrogato.

**Articolo 11**

(Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 14/2018)

1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.) le parole: “dalla Società Sviluppumbria S.p.A.” sono sostituite con le parole: “dal Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica”.

2. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. n. 14/2018 è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell’art. 20 comma 2, lettera g) del D. L.gs. 175/2016, le funzioni e le risorse umane e strumentali dell’Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di amministrazione pubblica, previo atto di indirizzo della Giunta Regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari del

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU.”.

3. L'articolo 21 della l.r. 14/2018 è abrogato.

4. L'articolo 22 della l.r. 14/2018 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica.”.

### Art. 12

(Modificazioni alla l.r. 1/2020)

1. Al comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 1/2020 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020) dopo la parola:“regionali.” sono aggiunte le seguenti: “Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento.”.

### Art. 13

(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 3/2013)

1. I commi 1 bis e 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 sono abrogati. .

### Art. 14

(Integrazione alla l.r. 3/2013)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

(Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)

1. La Regione riconosce un contributo, per un periodo massimo di mesi sei, per i nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire nell'immobile in cui risiedono e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.”.

### Art. 15

(Disposizione transitoria)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 13 bis, comma 2, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, anche al fine di consentire la presentazione delle domande di cui allo stesso articolo 13 bis, comma 1 della medesima l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione nella vigenza delle disposizioni della l.r. 3/2013 nel testo antecedente rispetto all'inserimento dell'articolo 13 bis, affinché possano presentare la domanda di contributo previsto dallo stesso articolo 13 bis, come inserito dalla presente legge.

3. Per le domande di cui ai commi 1 e 2 non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 05/02/2021

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,  
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO  
- Carlo Cipiciani  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 05/02/2021

Assessore Paola Agabiti  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge